



Camera di Commercio
Reggio Calabria



LA SPESA PER IL SERVIZIO IDRICO IN PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

A cura di:

ref.

RICERCHE E CONSULENZE
PER L'ECONOMIA E LA FINANZA

Settembre 2010

Nel corso degli ultimi decenni è molto cresciuto il peso dell'economia dei servizi, a questo ha anche contribuito il progressivo accompagnamento verso logiche di mercato di molti servizi di pubblica utilità, gestiti in condizioni di monopolio e organizzati in economia da parte degli enti locali.

I corrispettivi di questi servizi sono costi che si scaricano sia sulle imprese sia sui consumatori.

In questo delicato percorso, si sottolinea da più parti l'esigenza di costruire sedi ove le istituzioni locali possano impostare con i vari portatori di interessi momenti di dialogo, confronto, dialettica, ispirandosi a logiche di *accountability*.

Le Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, unitamente alle loro unioni regionali, sono soggetti vicini al territorio - al confine tra la pubblica amministrazione e l'impresa - alle quali sono demandate funzioni connesse all'interesse oggettivo dell'economia nel suo complesso: non solo interesse a garantire rapporti corretti tra le imprese, favorendo la libera e leale concorrenza, ma anche un altrettanto pregnante interesse diretto a tutela dei consumatori e degli utenti. Le Camere di commercio italiane sono dunque chiamate a importanti compiti per la realizzazione di un mercato interno sempre più equilibrato e trasparente, nella veste di organi pubblici neutrali.

Il presente lavoro è stato realizzato per conto della Camera di Commercio di Reggio Calabria da un gruppo di ricercatori del centro Ricerche per l'Economia e la Finanza.

Il Rapporto è costruito sulla base dei dati contenuti nel **Repertorio amministrativo delle Tariffe e degli Atti ufficiali dei Servizi Pubblici locali** (Repertorio **TASP**).

Il Repertorio amministrativo delle Tariffe e degli Atti ufficiali dei Servizi Pubblici locali è uno strumento di trasparenza e pubblicità delle tariffe praticate alle utenze finali. Tale strumento consta di un **Archivio delle tariffe**, che raccoglie e sistematizza i corrispettivi del servizio, e di un **Repertorio degli atti ufficiali**, cioè una raccolta delle Delibere e dei Regolamenti del servizio.

Le informazioni contenute nell'Archivio delle tariffe sono desunte da una pluralità di fonti, quali: deliberazioni dell'organo competente (Autorità d'Ambito, Giunta Comunale, Consiglio Comunale), siti internet delle istituzioni e dei gestori del servizio.

Il Repertorio degli atti ufficiali raccoglie le delibere e i regolamenti del servizio da cui è possibile desumere l'articolazione tariffaria, i corrispettivi e le condizioni generali del servizio, quali: definizione e classificazione dei reflui, condizioni generali per il rilascio delle autorizzazioni condizioni generali per la somministrazione di acqua potabile (attivazione, durata del contratto, controlli, misure per il risparmio idrico, limitazioni all'uso, sanzioni, ecc), allo scarico in pubblica fognatura, modalità di allacciamento alla pubblica fognatura, controllo e misurazione degli scarichi in pubblica fognatura, ecc.

Le informazioni contenute nell'Archivio delle tariffe sono soggette ad un margine di errore (errata interpretazione delle delibere e dei prospetti tariffari, errori di caricamento del dato, ecc.) e possono rivelarsi superate nell'eventualità di variazioni successive alla data di aggiornamento della base informativa.

In ogni caso fanno sempre fede gli atti ufficiali disponibili presso le sedi competenti (Autorità d'Ambito, enti locali, gestori del servizio).

Editing e grafici a cura di Dalia Imperatori

Indice

UNA PREMESSA	5
CAPITOLO 1 - ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO.....	7
1.1 Quadro nazionale	7
1.1.1 Evoluzione normativa	7
1.1.2 La determinazione della tariffa.....	11
1.1.3 Il regime transitorio: le delibere del CIPE.....	12
1.1.4 Il metodo normalizzato	13
1.1.5 L'articolazione tariffaria	14
1.1.6 Le tipologie di uso	18
1.2 Il contesto regionale	19
1.2.1 La struttura tariffaria delle utenze domestiche	25
1.2.2 La struttura tariffaria delle utenze non domestiche	27
CAPITOLO 2 – LA SPESA PER IL SII IN PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA.....	29
2.1 Il posizionamento del capoluogo reggino nel contesto nazionale	29
2.1.1 “Utenze domestiche”	29
2.1.2 “Utenze non domestiche”	32
2.2 La spesa nella Provincia di Reggio Calabria.....	36
2.2.1 Utenze domestiche.....	36
2.2.2 Utenze non domestiche	40

UNA PREMESSA

Le rilevazioni operate dall'Istat offrono un quadro abbastanza peculiare circa l'evoluzione dei corrispettivi dei servizi pubblici locali nel Paese. Dalla seconda metà degli anni '90 ai giorni nostri le tariffe dei servizi pubblici locali sono aumentate di circa il 60%, a fronte di un aumento medio inferiore al 10% delle tariffe nazionali e di circa il 40% della media dei prezzi al consumo. Nell'ambito delle tariffe locali i corrispettivi del servizio idrico sono cresciuti di oltre il 100% sul territorio nazionale: in sostanza sono più che raddoppiati.

Tale rincaro sintetizza andamenti difformi sul territorio nazionale frutto di un processo dettato sia dalla necessità di riportare al pareggio gestioni che versavano in condizioni deficitarie, sia dal desiderio di realizzare ingenti investimenti per colmare il grave deficit infrastrutturale in cui versa larga parte del paese. Un percorso, avviato dalla Legge Galli e che doveva creare le condizioni perché potesse avviarsi una gestione industriale del settore.

A distanza di 15 anni dalla Legge Galli la gestione del servizio idrico è ancora oggi una attività economica che gravita nelle sfere di influenza della pubblica amministrazione, affidata a società pubbliche o partecipate dagli enti pubblici, non di rado gestita in economia direttamente dall'ente locale.

In questo delicato percorso, si sottolinea da più parti l'esigenza di costruire sedi ove le istituzioni locali possano impostare con i vari portatori di interessi momenti di dialogo, confronto, dialettica, ispirandosi a logiche di *accountability*, termine anglosassone con cui si identifica l'azione del rendere conto circa il proprio operato in modo trasparente e affidabile.

L'obiettivo del presente lavoro, realizzato nell'ambito di un'iniziativa che impegna l'intera rete nazionale delle Camere di Commercio, è illustrare le logiche e gli attori coinvolti nel processo di definizione, dimensionamento e variazione dei corrispettivi del servizio idrico. Una sezione esplora le peculiarità del territorio sia in tema di articolazione tariffaria sia di corrispettivi praticati alle utenze non domestiche, al fine di

evidenziarne il posizionamento relativo rispetto ad un campione di gestioni nazionali e di indagarne la variabilità locale.

Tra i fattori che possono spiegare le differenze osservate vi sono le diverse strutture di costo del servizio, che risentono delle specificità del bacino di utenza servito, la disponibilità della risorsa idrica e la qualità della stessa, lo stato delle infrastrutture ma anche il grado di efficienza complessiva delle gestioni.

L'iniziativa mira ad accrescere la trasparenza circa i corrispettivi praticati.

E' l'inizio di un percorso che parte dalla consapevolezza che le condizioni di costo che gravano sui bilanci delle imprese influenzano la competitività e la capacità di attrarre dei territori e sono un elemento determinante anche delle differenze nei prezzi dei beni e dei servizi acquistati dalle famiglie.

CAPITOLO 1 - ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1.1 Quadro nazionale

1.1.1 Evoluzione normativa

Il servizio idrico è l'insieme delle attività che compongono la filiera dell'acqua, ovvero approvvigionamento, distribuzione e vendita, raccolta degli scarichi tramite la rete fognaria, depurazione e smaltimento, attività storicamente non sempre gestite da un unico soggetto.

Il momento chiave per il settore è stato l'emanazione della L.36/1994 (cosiddetta Legge Galli) che ancora oggi rappresenta il principale riferimento normativo, in quanto ha avviato un lungo processo di riforma che ha ridefinito la struttura organizzativa e regolatoria del settore, introducendo una logica di tipo industriale. Alla metà degli anni '90, infatti, il settore era ancora caratterizzato da un'elevata frammentazione funzionale¹, bassi livelli di efficienza gestionale e un confuso assetto istituzionale e regolatorio.

La Legge Galli ha definito il perimetro del Servizio Idrico Integrato (SII) come l'insieme delle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, nonché quelle di fognatura e depurazione delle acque reflue. La volontà di unificare i diversi servizi e di "concentrare" le gestioni avrebbe dovuto favorire l'emersione di economie di scala, ridurre i divari tariffari tra le utenze tra territori limitrofi e avviare un'organizzazione imprenditoriale del servizio. A questo scopo è stata a suo tempo individuata anche una nuova dimensione territoriale, sopra comunale, di riferimento, con l'obiettivo di superare la frammentazione e conseguire adeguate dimensioni gestionali: l'Ambito Territoriale Ottimale (ATO).

In termini di assetto istituzionale la Legge ha previsto una chiara definizione dei soggetti coinvolti nel settore, con una netta separazione funzionale tra attività di

¹ Alla vigilia dell'entrata in vigore della Legge Galli in Italia operavano circa settemila gestioni attive alle diverse fasi della filiera.

“indirizzo e controllo” da un lato e “gestione” dall’altro. Inoltre, ai vari attori (Stato centrale, Regioni, gestori) è stato attribuito uno specifico ruolo.

L’obiettivo di pervenire ad una organizzazione “industriale” del servizio, nelle intenzioni del legislatore, ha dovuto al tempo stesso garantire il perseguimento degli interessi della collettività e degli utenti: il nuovo assetto ha richiesto una nuova e più rigida definizione di ruoli e competenze e una regolazione più stringente.

Quanto ai ruoli, allo Stato centrale sono state demandate le funzioni di tutela del settore, per le tematiche afferenti l’utilizzo della risorsa idrica, la prevenzione dell’inquinamento e la tutela degli utenti, in termini di programmazione razionale degli usi e di livelli minimi da garantire.

In seno al Ministero dell’Ambiente è stato istituito un Comitato per la Vigilanza sull’uso delle Risorse Idriche (Co.Vi.R.I.), di recente trasformato in Commissione Nazionale di Vigilanza sulle Risorse Idriche (Co.N.Vi.R.I.), con competenze sul metodo tariffario, sul monitoraggio della qualità dei servizi e tutela degli utenti e in generale con compiti di vigilanza sulla corretta applicazione della riforma del servizio idrico integrato.

Alle Regioni sono stati demandati compiti di pianificazione e coordinamento: attraverso proprie leggi, sono state chiamate a fissare i principi generali per l’organizzazione del settore e la gestione del servizio (ovvero delimitano gli ambiti territoriali), stabilire le forme di affidamento e definire i criteri per la determinazione delle tariffe. Le Regioni inoltre, avrebbero dovuto prevedere norme e misure volte a favorire la riduzione dei consumi e l’eliminazione degli sprechi.

Infine, la legge Galli ha previsto l’istituzione delle Autorità d’Ambito territoriale ottimale (AATO), organismi costituiti nella forma di consorzio o di convenzione tra gli enti locali (Comuni e Province che ricadono all’interno di ciascun ATO), cui è demandata la regolazione del servizio.

Dal punto di vista operativo, alle AATO è stata assegnata la ricognizione della situazione delle infrastrutture, finalizzata a raccogliere i dati relativi alle principali grandezze demografiche del territorio, a verificare lo stato degli impianti e il relativo livello di efficienza, e la redazione dei Piani d’Ambito in cui sono descritte le opere necessarie per l’adeguamento delle infrastrutture, una volta fissati i livelli obiettivo del

servizio, stabilite le priorità degli interventi e individuate le tariffe di riferimento. La validità del Piano può avere un orizzonte temporale di breve (2-3 anni) o di medio-lungo periodo (20-30 anni) ed è in ogni caso prevista la possibilità di aggiornamenti e revisioni a cadenza triennale.

Al gestore, soggetto indipendente cui è affidato il servizio, sono stati assegnati i compiti operativi da svolgere nel rispetto di una convenzione siglata con gli enti locali che stabilisce obblighi e diritti e definisce le modalità di erogazione del servizio. La convenzione è redatta sulla base di uno schema tipo adottato dalla Regione con delibera di Giunta, che prevede, tra l'altro, l'indicazione del regime giuridico scelto, la durata dell'affidamento, il livello qualitativo del servizio e le relative modalità di controllo e monitoraggio. Per quanto riguarda gli aspetti economici, la convenzione fissa i criteri per la definizione del piano economico-finanziario e per l'applicazione delle tariffe.

Riassumendo, dal punto di vista operativo, la riforma ha avuto un processo di attuazione per fasi progressive, come di seguito riassunte:

- emanazione delle leggi di attuazione da parte delle Regioni, nonché delle Province autonome di Trento e Bolzano, delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), definizione delle forme associative delle AATO e redazione di una convenzione tipo per i rapporti tra ente e gestore del SII;
- istituzione delle AATO;
- ricognizione della situazione infrastrutturale ad opera delle AATO;
- elaborazione, sempre da parte delle AATO, dei Piani d'Ambito;
- affidamento del servizio in osservanza delle norme in materia di esternalizzazione previste per i servizi pubblici a rilevanza economica²:
 - a) affidamento tramite gara a società di capitali;

² Art. 133 della L.267/2000 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Nel 2010 è intervenuta un'importante riforma riguardo alle modalità di assegnazione dei servizi pubblici locali (tra cui il servizio idrico integrato) con l'articolo 23-bis del D.L. 112/2008 convertito dalla L. 133/2008 con la quale il servizio dovrà essere affidato in via ordinaria tramite lo svolgimento di una gara ad evidenza pubblica mentre la cosiddetta gestione in *house* sarà riservata a casi particolari.

- b) affidamento diretto a società mista pubblico-privata (con procedura ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato);
- c) affidamento a società di capitale interamente pubblico (gestione in *house*).

L'*iter* attuativo della Legge Galli è risultato piuttosto lungo e complesso, tanto da non potersi considerare definitivamente concluso nonostante siano trascorsi 15 anni dalla sua promulgazione.

Negli anni, il legislatore è più volte intervenuto sulla materia dei servizi pubblici locali con interventi che hanno integrato e in parte modificato le disposizioni circa l'assetto istituzionale e organizzativo, con esiti non sempre lineari.

Tra questi di recente il D.Lgs. 152/2006 (cosiddetto Codice dell'Ambiente) ha affrontato il tema della "gestione delle risorse idriche" (Sezione III). Il Codice dell'Ambiente ha ripreso le indicazioni già contenute nella Legge Galli, ma ha avuto il pregio di fare chiarezza sui compiti e sulle attività che fanno capo ai diversi attori istituzionali coinvolti. Un'importante novità ha riguardato le AATO (all'art. 148) che sono state definite come *"una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente Regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche"*. Le forme e le modalità di cooperazione continuano ad essere fissate dalle Regioni e dalle Province autonome mediante proprie leggi. Con il Codice dell'Ambiente si è però ritenuta necessaria la trasformazione giuridica delle AATO insediatesi sotto forma di convenzione: un aspetto su cui il legislazione nazionale è recentemente intervenuto con la Legge 191/2009 sancendo (art. 2 comma 186) la soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali e successivamente l'abolizione delle AATO e il trasferimento delle funzioni alle Regioni³.

³ Legge n. 42/2010 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e Regioni. "A decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza."(...) "Sono abrogati gli articoli 148 e 201 del D.Lgs. 152 del 2006".

Ad oggi, come emerge dall'ultimo rapporto del Co.N.Vi.RI.⁴, il processo di riforma non si è ancora concluso: a parte alcune limitate eccezioni, le Regioni hanno emanato le leggi di attuazione, le AATO si sono insediate e sono divenute operative, cioè hanno per lo più completato la ricognizione⁵ e approvato il Piano degli investimenti. Sull'ultima fase del processo di attuazione della Legge Galli si riscontrano le maggiori differenze: solo 69 AATO hanno provveduto all'affidamento ad uno o più gestori del servizio idrico.

Il lungo percorso di attuazione della Legge Galli non ha certo agevolato la regolazione economica del servizio; un processo di riorganizzazione che ha marciato a diverse velocità nei diversi territori, producendo conseguenze importanti in termini di regolazione economica dei corrispettivi del servizio. Dopo le ultime novità normative ci si trova ad un punto nodale: o si riesce a ritrovare in tempi brevi il giusto assetto organizzativo per dare la decisiva accelerata all'applicazione della riforma del servizio idrico integrato o si corre il rischio di impantanarsi nell'incertezza normativa e regolatoria.

1.1.2 La determinazione della tariffa

L'affidamento del servizio rappresenta un momento tipico sia in materia di assetto gestionale che di regolazione economica dei corrispettivi. La Legge Galli ha rinviato ad un nuovo metodo tariffario, il cosiddetto "Metodo normalizzato", per il calcolo delle tariffe, ma al tempo stesso ne ha escluso l'applicazione alle gestioni già affidate in concessione ed esistenti alla data di entrata in vigore della Legge. Molte delle concessioni affidate in un momento precedente all'adozione della Legge Galli o in un momento successivo ma comunque prima dell'avvenuto insediamento delle AATO sono tutt'ora vigenti.

⁴ "Rapporto sullo stato dei servizi idrici", Co.N.Vi.RI., Roma, 22 Luglio 2010.

⁵ E' opportuno ricordare che in alcuni casi sono state le Regioni ad avviare le ricognizioni (Piemonte e Marche) prima ancora dell'insediamento dell'ATO, o addirittura il Ministero dei Lavori Pubblici, d'intesa con le Regioni e gli enti locali.

In tutti questi casi “transitori” e in assenza di disposizioni nelle convenzioni o nei disciplinari di concessione, si applicano ancora oggi gli adeguamenti tariffari stabiliti dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE).

Fino al completo compimento della riforma Galli permangono dunque due diverse forme di regolazione economica del SII e di determinazione della relativa tariffa: il Metodo normalizzato e il cosiddetto “Metodo CIPE”.

1.1.3 Il regime transitorio: le delibere del CIPE

Dal 1995 a oggi l’attività di regolazione realizzata dal CIPE è stata ispirata ai principi contenuti nella Legge Galli: alcune modifiche sono state apportate negli anni alla modalità di calcolo della tariffa al fine di colmare la distanza tra la tariffa teorica, ovvero il costo del servizio comprensivo della remunerazione del capitale, e la tariffa effettivamente applicata⁶. Alla metà degli anni ’90, infatti, gran parte delle gestioni versava di condizioni di disavanzo: la precondizione per avviare una gestione imprenditoriale del servizio era dunque quella di favorire un graduale riallineamento tra le tariffe e i costi.

L’azione del CIPE è stata negli anni improntata ad adeguare in modo graduale il metodo di calcolo delle tariffe per renderlo compatibile con le nuove logiche introdotte dalla Legge Galli: tra le principali innovazioni va menzionata l’adozione del *price cap*, ossia di un tetto massimo alla crescita delle tariffe legato al tasso di inflazione maggiorato di una quota destinata al recupero degli investimenti realizzati e decurtata di un certo fattore per tenere conto degli aumenti di produttività. Una maggiorazione degli incrementi tariffari ammissibili era riconosciuta, in alcuni anni, alle gestioni con tariffe non sufficienti ad assicurare la copertura dei costi⁷.

Il meccanismo di recupero veniva però applicato esclusivamente ai corrispettivi del servizio di acquedotto, con la conseguenza che nei servizi di fognatura e depurazione i

⁶ Fino al 2000 la variazione ammissibile per il recupero dei costi era legata al valore iniziale della tariffa e non poteva in ogni caso eccedere un valore annuale predefinito.

⁷ Per un approfondimento sulla metodologia CIPE si rimanda a “*Le tariffe del settore idrico – Rapporto 2003*” a cura di INDIS – Unioncamere, Maggioli Editore, luglio 2004.

livelli di copertura dei costi del servizio risultavano nella maggior parte dei casi deficitari.

A partire dal 2002 il CIPE non è più intervenuto nella determinazione delle variazioni tariffarie ammissibili, ritenendo concluso il periodo transitorio. Tuttavia, una sentenza del TAR Lazio (sez. I, 5/11/2008 n. 9673) accogliendo il ricorso di un gestore, ha sancito “*l’obbligo del CIPE di adeguamento annuale delle tariffe dei servizi idrici*”. Tale decisione è giustificata dal fatto che una buona parte della popolazione italiana, quasi il 35%, è servita da gestori che non hanno ancora adottato il Metodo normalizzato e per i quali le tariffe del servizio idrico sono rimaste in questi anni invariate.

Nel 2008, il CIPE è stato nuovamente chiamato a deliberare: l’ultimo intervento, realizzato con la delibera n.117/2008, ha previsto la possibilità per il gestore di richiedere un incremento massimo del 5% delle tariffe del SII, finalizzato al recupero dei costi per il periodo 2003/2007. Quindi, anche per gli anni 2008 e 2009, sono stati previsti adeguamenti legati al tasso di inflazione programmato corretto per la variazione di produttività e per il rapporto tra investimenti realizzati e programmati.

1.1.4 Il metodo normalizzato

La metodologia per la determinazione della tariffa in applicazione della Legge Galli è disciplinata dal D.P.C.M. 1° agosto 1996 e si basa sul principio della copertura dei costi. Essa è strutturata in modo da tener conto dei volumi erogati, dei costi operativi, degli ammortamenti e della remunerazione del capitale investito, nonché della qualità della risorsa idrica e del servizio erogato. La tariffa di riferimento è, definita come “*lo strumento per consentire la realizzazione di adeguati livelli di servizio, per sostenere conseguenti programmi di investimento nell’equilibrio di bilancio, per ottenere il contenimento dei costi al consumo, il miglioramento dell’efficienza della gestione e la tutela dell’interesse dell’utenza*”. Ad essa devono attenersi le AATO nella definizione della propria Tariffa Reale Media⁸ (TRM), che dipende dal modello organizzativo della gestione, nonché dalla quantità e qualità dei volumi erogati.

⁸ La TRM non è la tariffa applicata all’utenza finale, bensì ne rappresenta la base teorica su cui applicare l’articolazione, come illustrato più avanti.

La TRM dipende cioè dai costi operativi, dagli investimenti programmati e inseriti nel piano d'ambito e dalla remunerazione del capitale: la formula di calcolo degli adeguamenti cerca di incentivare un aumento di produttività attraverso il contenimento dei costi anziché con l'incremento dei ricavi, meccanismo preferibile data la necessità di tutelare la risorsa idrica.

Il sistema regolatorio è inoltre di tipo contrattuale, in quanto si basa sullo strumento della convenzione di affidamento, e locale, in quanto i principali attori sono:

- le Regioni, che individuano la forma di cooperazione tra ente locale e gestore e definiscono le convenzioni tipo per la gestione del servizio,
- le AATO che redigono il Piano d'Ambito e la convenzione di affidamento, provvedono all'affidamento del servizio e vigilano sull'applicazione delle tariffe e sulla realizzazione degli investimenti.

1.1.5 L'articolazione tariffaria

La Legge Galli ha previsto che la tariffa del SII sia deliberata dalle AATO che ne stabiliscono anche l'articolazione, cioè la struttura dei corrispettivi del servizio: in linea generale la tariffa si compone di quote variabili, espresse in euro/m³, e quote fisse, espresse in euro/anno, distinte per servizio (acquedotto, fognatura e depurazione) oppure accorpate.

In materia di articolazione tariffaria esiste una flessibilità abbastanza ampia che si riflette poi in una altrettanto ampia casistica.

L'articolazione tariffaria utilizzata ancora oggi deriva, per quanto riguarda la parte relativa al servizio di acquedotto, dalle disposizioni contenute nei Provvedimenti CIP n. 45 e n. 46 del 1974 e n. 26 del 1975.

In particolare i provvedimenti n. 45 e 46 stabilivano una struttura tariffaria a blocchi crescenti e fornivano i criteri da rispettare nel definire gli scaglioni di consumo. L'obiettivo era garantire il consumo fondamentale per le utenze domestiche, attraverso l'applicazione di una tariffa agevolata, da fissare entro il limite dei 100 m³/annui per utenza. Oltre tale consumo e fino al minimo contrattuale impegnato (oppure, ove non

previsto sino ad un valore pari ad una volta e mezza il consumo fondamentale) veniva applicata la tariffa base; mentre ai consumi superiori si applicavano fino ad un massimo di tre tariffe di eccedenza.

Oltre alle quote variabili, espresse in euro/m³, era prevista una componente fissa, a copertura dei costi per la manutenzione dello strumento di misura, nonché per l'attività di lettura dei consumi, il cosiddetto "nolo contatore". L'ammontare, differenziato in funzione del volume impegnato, veniva fissato nel provvedimento ed era applicato a tutti i contatori contrattuali.

Quote fisse					
Quote fisse annuali			Quote fisse mensili		
m³/anno	euro/anno	lire/anno	m³/mese	euro/mese	lire/mese
≤ 1200	2.79	5 400	≤ 100	0.23	450
1201-6000	4.65	9 000	101-500	0.39	750
6001-18000	12.39	24 000	501-1 500	1.03	2 000
>18 000	24.79	48 000	>1 500	2.07	4 000

Fonte: Provvedimento CIP 4 Ottobre 1974, n. 45

Il provvedimento n. 26 del 1975 introduceva il minimo impegnato, cioè un livello minimo di consumo da fatturare indipendentemente dall'effettivo prelievo, un meccanismo il cui superamento è stato avviato solo nel 2001 (deliberazione CIPE 52/01). Con la stessa delibera del 2001 veniva eliminato il canone per il "nolo contatore", sostituito da una quota fissa che mantiene la struttura a scaglioni da applicare alle singole utenze (non più al contatore contrattuale).

Per quanto riguarda il servizio di fognatura e depurazione dei reflui, l'istituzione della tariffa risale al 1976. La Legge 319/1976 prevedeva per "i servizi concernenti la raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque provenienti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici (...) il pagamento di un canone o diritto secondo apposita tariffa". La tariffa era definita da due distinte componenti: una per il servizio di fognatura, determinata in rapporto alle quantità di acqua effettivamente scaricata, comprese eventuali acque di pioggia calcolate sulla base delle superfici scolanti, l'altra per il servizio di depurazione, calcolata in funzione della quantità e qualità delle acque scaricate.

La struttura tariffaria così definita è, come anticipato, ancora oggi vigente, indipendentemente dal sistema tariffario (CIPE o Metodo normalizzato).

Nello specifico, in caso di Metodo normalizzato, nonostante l'integrazione del servizio promossa dalla Legge Galli, la tariffa prevede ancora una suddivisione in quote fisse e quote variabili, a copertura dei diversi servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. Per il servizio di acquedotto, inoltre, è ancora oggi applicata l'articolazione a blocchi crescenti, come descritto più avanti.

Negli Ambiti in cui la Riforma Galli è arrivata a compimento la Tariffa Reale Media (TRM) è "articolata" per scaglioni di consumo, in modo da garantire il flusso di ricavi previsti e disincentivare al tempo stesso gli sprechi.

Nel dettaglio, la quota fissa è espressa in euro/anno e rappresenta il corrispettivo per il diritto alla fornitura di acqua potabile e, più in generale, del SII⁹: i corrispettivi possono essere articolati in funzione del consumo complessivo annuo, come accadeva nella tariffe per il nolo contatore, o essere indifferenziati e applicati indipendentemente dal livello di consumo.

Per quanto riguarda la parte variabile, la tariffa di acquedotto è solitamente distinta in fascia agevolata, inferiore alla TRM (dunque implicitamente sussidiata) e applicata agli usi domestici, fascia base, allineata alla TRM, e fasce di eccedenza, fino ad un massimo di tre, i cui corrispettivi sono modulati in modo da recuperare le agevolazioni concesse ai consumi di fascia agevolata. Al contrario, i corrispettivi per fognatura e depurazione, che talvolta sono accorpati, presentano per lo più un unico scaglione di consumo, una tariffa indifferenziata che si applica cioè indistintamente su tutto il volume scaricato¹⁰. Non mancano, tuttavia, casi di realtà in cui anche le tariffe di fognatura e depurazione sono articolate su più scaglioni di consumo, analogamente al caso del servizio di acquedotto.

Alla somma delle quote fisse e variabili si applica l'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), in misura del 10%.

A supporto di quanto descritto, nella **Figura** allegata si riporta un esempio di documento di fatturazione in cui si mostra la rendicontazione (metodo *pro-die*) dei costi

⁹ In alcuni casi l'articolazione tariffaria prevede una quota fissa anche per i servizi di fognatura e depurazione.

¹⁰ In assenza di misurazioni specifiche i volumi di riferimento per la fatturazione dei corrispettivi di fognatura e depurazione sono quelli prelevati dal servizio di acquedotto.

1.1.6 Le tipologie di uso

La tariffa del SII è differenziata in relazione alla tipologia di utenza: tipicamente si riscontrano due macrocategorie, le utenze domestiche e le utenze non domestiche. Le prime possono prevedere un'ulteriore distinzione tra residenti e non residenti, mentre le seconde, oggetto dell'analisi di seguito sviluppata, sono classificate in base alla destinazione d'uso.

Le tipologie più diffuse di uso non domestico sono: agricolo, allevamento, commerciale, artigianale e industriale. Non infrequenti sono i casi di articolazioni tariffarie formulate *ad hoc* per recepire le specificità del tessuto produttivo locale (ne sono un esempio gli usi "Albergo" che caratterizzano molte realtà costiere italiane).

Tale classificazione vale soprattutto ai fini della tariffa di acquedotto, mentre per quanto riguarda il servizio di fognatura e depurazione è importante sottolineare che esiste una netta divisione tra utenze civili da un lato, che inglobano le domestiche e quelle ad esse assimilate, e le utenze industriali dall'altro, con un confine che è definito in base alle caratteristiche dei reflui scaricati in pubblica fognatura (in termini di sostanze inquinanti contenute).

La classificazione degli scarichi è definita nel D.Lgs. 152/2006, che distingue i reflui industriali da quelli assimilati alle acque reflue domestiche. Nello specifico, sono reflui industriali quelli provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, qualitativamente differenti dalle acque reflue domestiche¹¹. Sono invece assimilati ai domestici i reflui provenienti dall'attività agricola e di allevamento, nel rispetto di alcuni parametri specifici dettati da leggi statali e regionali, nonché i reflui aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale¹².

¹¹ Art. 74, comma 1, lettera h, D.Lgs 152/2006: "acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento"

¹² Secondo l'art. 101, comma 7 del D.Lgs 152/2006 sono "assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue: a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura; b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all'articolo 112, comma 2, e che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantità indicate nella Tabella 6 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;

Si assiste quindi ad una biforcazione definitoria tra le acque reflue assimilate a quelle domestiche *ope legis* per le quali inequivocabilmente è indicata la provenienza (attività agricola e di allevamento) e le acque reflue genericamente connotate dalle caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche che vengono individuate dalla normativa regionale. Il limite di una tale formulazione risiede nella circostanza che l'equivalenza possa essere valutata in modo differente tra Regione e Regione, creando artificiose disparità di trattamento tra le attività produttive a parità di carico inquinante dei reflui¹³.

Data questa premessa, è nei regolamenti del SII (o in quello specifico di fognatura e depurazione) che vengono disciplinati i procedimenti autorizzativi allo scarico¹⁴, i criteri di classificazione degli scarichi, i limiti al conferimento in pubblica fognatura e le procedure di controllo delle caratteristiche qualitative degli scarichi (carico inquinante).

1.2 Il contesto regionale

La Regione Calabria ha dato attuazione alla Legge Galli con la L.R. 10/97 "Norme in materia di risorse idriche e tutela acque" che fissa gli obiettivi della politica regionale in materia di risorse idriche e individua, per quanto riguarda gli aspetti operativi, 5 ATO coincidenti con i confini amministrativi delle circoscrizioni provinciali esistenti. L'AATO è costituito sulla base di una convenzione tipo, allegata alla legge regionale, e si compone di una Conferenza d'Ambito, di cui fanno parte la Provincia e i Comuni ricadenti nel territorio provinciale.

c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;

d) provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;

e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale;

f) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore."

¹³ Come segnalato più avanti esistono anche realtà ove non è prevista l'applicazione di corrispettivi di fognatura e depurazione differenziati per i reflui industriali, nell'implicita assunzione che tutti i reflui rientrino nei limiti previsti per lo scarico in pubblica fognatura.

¹⁴ Per lo scarico di reflui industriali in pubblica fognatura è previsto un regime autorizzativo, cioè un permesso rilasciato dall'Autorità d'Ambito, salvo diversa disciplina regionale.

Successivamente la Regione Calabria con le Delibere di Giunta Regionale del 07/09/1998, n. 4388 e n. 4389, ha definito una convenzione tipo, ossia il contratto di servizio, per regolare i rapporti tra AATO e gestore del servizio idrico integrato.

In merito alla forma associativa (consorzio o convenzione) dei Comuni ricadenti nel medesimo Ambito, la L.R. 10/97 ha optato per entrambe le forme associative di cooperazione, lasciando quindi la scelta alle singole AATO. Queste hanno tutte scelto di stipulare una Convenzione nella forma prevista dall'art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Sono stati quindi così definiti i 5 ATO calabresi:

- ATO Calabria 1 – Cosenza;
- ATO Calabria 2 – Catanzaro;
- ATO Calabria 3 – Crotone;
- ATO Calabria 4 - Vibo Valentia;
- ATO Calabria 5 - Reggio Calabria.

Una peculiarità della legge regionale calabrese di applicazione della riforma del SII si ritrova all'art. 40 che autorizza la Giunta regionale¹⁵ a costituire una società mista a prevalente capitale pubblico, per garantire su tutto il territorio regionale un equilibrio del bilancio idrico e la priorità negli usi, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 2, 3, comma 1 e 2, e 10, comma 7, della legge n. 36 del 1994 nonché dagli articoli 3 e 10 della legge n. 183 del 1989.

Nel 2003, infatti, è stata costituita la società mista pubblico-privata So.Ri.Cal. S.p.A. (Società Risorse Idriche Calabresi) per la gestione complessiva del servizio (gestione delle reti di adduzione e cessione di acqua alla maggior parte dei comuni calabresi). La partecipazione azionaria originaria vedeva la Regione titolare del 51% delle quote, a fronte del 49% rimasto a favore della società Acque di Calabria S.p.A., costituita nel novembre 2002 da Enel Hydro S.p.A. (45%) e da Acquedotto Pugliese S.p.A. (55%). Successivamente la Enel Hydro ha acquisito l'intero pacchetto azionario; detta società è stata poi assorbita in data 22 dicembre 2004 dalla Compagnie Générale des Eaux S.A.,

¹⁵ Ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. e), della legge n. 142 del 1990.

del gruppo Veolia Environnement, una multinazionale del settore che controlla il 40% del mercato mondiale dell'acqua.

La **Tavola** allegata illustra brevemente l'assetto istituzionale ed organizzativo vigente in Calabria nonché le principali caratteristiche degli ATO.

AATO: struttura e caratteristiche principali

Regione Calabria

ATO	Data insediamento	Forma associativa	Comuni (n.)	Ricognizioni terminate	Piani/ Revisioni	Affidamento
1 - Cosenza	27/12/1997	Convenzione	155	1	1	Si
2 - Catanzaro	15/06/1999	Convenzione	80	1	1	No
3 - Crotona	11/02/1998	Convenzione	27	1	1	Si
4 - Vibo Valentia	16/12/1999	Convenzione	50	1	1	No
5 - Reggio Calabria	27/05/1999	Convenzione	97	1	1	Si

Fonte: Rapporto sullo stato dei servizi idrici - Co.Vi.R.I. (2009)

Dei cinque ATO insediati, tre hanno proceduto ad effettuare l'affidamento del servizio:

- ATO Cosenza: ha affidato il servizio a Cosenza Acque S.p.A. (società pubblica);
- ATO Crotona: ha provveduto con l'individuazione di due soggetti affidatari: Acque potabili S.p.A. (società mista) e So.A.Kro. S.p.A.;
- ATO Reggio Calabria: ha affidato il servizio idrico integrato alla società Acque Reggine S.C.p.A.

E' inoltre prevista dalla legge regionale la "Consulta regionale per la gestione ottimale delle risorse idriche", costituita presso l'Assessorato Lavori Pubblici della Regione Calabria che rappresenta l'organo consultivo della Regione per gli adempimenti connessi all'attuazione della riforma del servizio idrico integrato e della politica regionale delle acque. In particolare, esprime pareri in merito alle questioni di carattere tecnico - economico, organizzativo e gestionale relative agli ATO, alla gestione del SII, alla regolamentazione delle interferenze tra ATO, nonché sui programmi di intervento, sui programmi finanziari e sui modelli organizzativi. Attualmente in Calabria opera il Commissario delegato per l'emergenza ambientale, il quale dispone di ampi poteri programmatori e gestionali.

Con la delibera n. 394 del 30 giugno 2009, la Giunta Regionale della Calabria ha adottato¹⁶ il Piano di Tutela delle Acque, predisposto dal Commissario delegato per l'emergenza ambientale dietro convenzione con la società Sogesid S.p.A., concepito quale «strumento finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e, più in generale, alla protezione dell'intero sistema idrico superficiale e sotterraneo».

Con la delibera n. 559 del 7 agosto 2009, la Giunta Regionale ha adottato le direttive per la «Gestione delle utenze del Servizio idrico integrato». La Regione, prende atto che «molti comuni, nelle more dell'avviamento della nuova organizzazione dei Servizi Idrici Integrati, devono affrontare delle vere e proprie emergenze sul piano tecnico ed amministrativo, determinate da insufficienze nella gestione del servizio idrico integrato». Più in particolare evidenzia che «sono emerse gravi disfunzioni sul piano programmatico e procedurale nella gestione di alcune fasi del servizio di gestione amministrativa delle utenze», tale che «la evidenziata strutturale difficoltà per gli enti territoriali a riscuotere i propri crediti presso gli utenti finali, a fronte del servizio idrico erogato, è fonte di un processo di progressiva alterazione delle ordinarie dinamiche volte ad assicurare una corretta e razionale gestione del ciclo integrato delle acque». Tali considerazioni hanno indotto l'Ente Regione a proporre alle province ed ai comuni la sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa sulla base del quale affidare alla So.Ri.Cal. tutte le attività ricognitive, amministrative e contabili relative alle utenze del SII., «anche al fine di dotarsi di idonei strumenti in grado di indirizzare le pratiche gestionali del futuro soggetto gestore».

Ad oggi l'organizzazione del servizio idrico nella Regione e, in particolare, nella Provincia reggina, è ancora molto frammentata: le tariffe del servizio idrico vengono deliberate dalla Giunta Comunale¹⁷ il più delle volte contestualmente all'approvazione delle altre tasse e imposte comunali. Per questo motivo si riscontra un'elevata disomogeneità delle tariffe, sia in termini di struttura sia, ancor più, con riferimento ai corrispettivi, soprattutto quelli di acquedotto.

¹⁶ ai sensi dell'art. 121 del d.lgs. 152/2006

¹⁷ In alcuni Comuni la delibera è del Commissario straordinario.

In questa sezione vengono analizzate le diverse tipologie di utenze domestiche e non domestiche ad uso produttivo¹⁸ (artigianale, commerciale, industriale, ecc) previste nell'articolazione tariffaria, con riferimento esclusivamente a quelle civili. I Comuni oggetto di indagine sono quelli con popolazione superiore a 5 mila abitanti, per un totale di 26 Comuni che coprono più del 75% della popolazione residente in Provincia: nella **Tavola** il dettaglio dei dati raccolti.

Piano dell'indagine: obiettivi e realizzazione

Regione Calabria

Provincia	Universo		Obiettivo		Dati raccolti		Copertura	
	Comuni	Pop. totale	Comuni > 5000 ab.	Popolazione	Comuni	Popolazione	% Pop. Obiettivo	% Pop. Totale
Reggio Calabria	97	566 507	26	433 258	21*	388 461	90%	69%

* Per due Comuni sono disponibili le delibere con i valori del 2008 che si considerano confermate per il 2009, e quindi conteggiate nella ricognizione

Fonte: elaborazioni **ref.** su dati CCIAA Reggio Calabria

Nel dettaglio, la **Tavola** illustra l'elenco dei Comuni con popolazione superiore a 5 mila abitanti: per ognuno viene indicato se il dato è disponibile e un codice identificativo utile per la lettura delle Figure nel proseguo del rapporto.

¹⁸ Non vengono analizzati, quindi, gli usi comunali, le utenze pubbliche, fontanelle, piscine, etc.

Piano dell'indagine: dettaglio dei Comuni

Provincia di Reggio Calabria

codice ISTAT	Denominazione	codice Figure	Dati raccolti
080007	Bagnara Calabria	1	x
080012	Bovalino	2	x
080025	Caulonia	3	nd
080027	Cinquefrondi	4	x
080028	Cittanova	5	x
080029	Condofuri	6	x
080038	Gioia Tauro	7	x
080039	Gioiosa Ionica	8	x
080042	Laureana di Borrello	9	x
080043	Locri	10	nd
080045	Marina di Gioiosa Ionica	11	x
080049	Melicucco	12	x
080050	Melito di Porto Salvo	13	nd
080053	Montebello Ionico	14	x
080054	Motta San Giovanni	15	nd
080055	Oppido Mamertina	16	x (acquedotto e fognatura)
080057	Palmi	17	x
080061	Polistena	18	x
080063	Reggio di Calabria	19	x
080065	Rizziconi	20	x (acquedotto)
080067	Roccella Ionica	21	nd
080069	Rosarno	22	x (acquedotto)
080085	Scilla	23	x
080088	Siderno	24	x (acquedotto)
080093	Taurianova	25	x
080096	Villa San Giovanni	26	x

Fonte: elaborazioni **ref.** su dati CCIAA Reggio Calabria

Dall'analisi dei documenti ufficiali emerge che:

- Nella maggior parte dei casi sono previste due sole tipologie di uso: quello domestico e quello industriale. Quest'ultimo viene quindi inteso come categoria residuale in cui confluiscono tutti gli usi diversi dal domestico quando non diversamente specificato;
- Alcuni Comuni prevedono una sola articolazione tariffaria, applicata cioè indipendentemente dagli usi. Inoltre non mancano casi in cui, nonostante il Regolamento preveda diverse categorie d'uso, la delibera di approvazione stabilisce un'unica tariffa valida per tutte le utenze;
- La tariffa si compone di quote variabile distinte per i tre servizi di acquedotto, fognatura, depurazione e solo raramente di una quota fissa di acquedotto.

Come accennato le maggiori differenze tra i Comuni sono rintracciabili nella quota variabile di acquedotto e in particolare per:


- eventuale distinzione tra tipologie d'uso;
- articolazione o meno in scaglioni di consumo;
- ampiezza e numero degli scaglioni;
- applicazione di un minimo impegnato;

1.2.1 La struttura tariffaria delle utenze domestiche

La tariffa per le utenze domestiche prevede nella maggior parte dei Comuni (14 su 21) un'articolazione per fasce di consumo: il numero degli scaglioni e l'ampiezza non è uguale per tutti come si evince dalla **Figura** allegata.

Acquedotto: ampiezza degli scaglioni di consumo

Utenze domestiche




* Sono previsti ulteriori scaglioni di eccedenza

Fonte: elaborazioni **ref.** su dati CCIAA Reggio Calabria

Nel caso della tariffa agevolata, ad esempio, l'ampiezza dello scaglione, ove applicato, va da un minimo di 30 m³/anno ad un massimo di 250m³/anno. Anche per quanto riguarda i corrispettivi, si riscontra una discreta variabilità: si passa da un minimo di circa 0.25 euro/m³ ad un massimo di 1.00 euro/m³, come si evince dalla **Figura** allegata.

Acquedotto: primo scaglione - ampiezza e corrispettivo unitario

Utenze domestiche



* Sono previsti ulteriori scaglioni di eccedenza


** Al consumo della fascia agevolata, coincidente con il minimo impegnato, si applica un corrispettivo forfettario annuo

Fonte: elaborazioni ref. su dati CCIAA Reggio Calabria

Inoltre, è importante sottolineare che in alcuni casi, poiché è prevista l'applicazione del minimo impegnato corrispondente al consumo di fascia agevolata, il corrispettivo unitario è posto uguale a zero e la spesa viene considerata come quota fissa, in quanto fatturata anche se i consumi risultano inferiori.

Fognatura e Depurazione: corrispettivi unitari

Utenze domestiche



* Disponibile solo il dato di fognatura

Fonte: elaborazioni ref. su dati CCIAA Reggio Calabria

Per quanto riguarda le quote variabili di fognatura e depurazione, i corrispettivi mostrano una discreta omogeneità, ad eccezione di due Comuni che mostrano valori superiori alla media. Come indicato nella Tavola relativa al piano di indagine, per alcuni Comuni la struttura tariffaria disponibile è incompleta dei dati riguardanti i servizi di fognatura e depurazione.


1.2.2 La struttura tariffaria delle utenze non domestiche

Come anticipato, nella maggior parte dei casi è prevista una sola tipologia di utenza non domestica, definita “industriale”: in questa sezione faremo pertanto riferimento all’articolazione tariffaria adottata per tale categoria d’uso.

Nella metà dei Comuni la tariffa prevede un’articolazione per blocchi, anche in questo caso in numero e di ampiezza variabile. Inoltre, in due Comuni gli scaglioni sono definiti in base al volume impegnato, che dipende quindi dalla singola utenza: tali strutture non sono riconducibili allo schema di analisi utilizzato e pertanto non sono inserite nelle **Figure** allegate.

Acquedotto: ampiezza degli scaglioni di consumo

Utenze non domestiche




* Sono previste ulteriori fasce di eccedenza non presenti nella figura

Fonte: elaborazioni **ref.** su dati CCIAA Reggio Calabria

Acquedotto: primo scaglione - ampiezza e corrispettivo unitario

Utenze non domestiche



* Sono previsti ulteriori scaglioni di eccedenza

** Al consumo della prima fascia si applica un corrispettivo forfettario annuo

Fonte: elaborazioni **ref.** su dati CCIAA Reggio Calabria

CAPITOLO 2 – LA SPESA PER IL SII IN PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Per poter analizzare la spesa per il servizio idrico è necessario individuare dei profili di consumo, ovvero la combinazione tra la tipologia di utenza, domestica, commerciale, industriale, etc e volume di acqua prelevato. Nel dettaglio, nel caso delle utenze domestiche vengono considerati 3 profili tipo di consumatore¹⁹:

- famiglia con un solo componente ed un consumo di 85m³/anno;
- famiglia con 3 componenti ed un consumo di 180 m³/anno;
- famiglia con 5 componenti ed un consumo di 210m³/anno.

Per le utenze non domestiche, l'analisi viene condotta sui seguenti profili "tipo":

- Struttura alberghiera, con un prelievo di 10 000 m³/anno;
- Ristorante/trattoria, con un prelievo di 1 800 m³/anno;
- Bar/pub, con un prelievo di 900 m³/anno;
- Parrucchiere/Barbiere, con un prelievo di 400 m³/anno;
- Uso agricolo, con un prelievo di 3 000m³/anno.

2.1 Il posizionamento del capoluogo reggino nel contesto nazionale

2.1.1 "Utenze domestiche"

La spesa per il servizio idrico sostenuta dalle famiglie italiane mostra un'elevata variabilità; nella **Figura** sono riportati i livelli di spesa sostenuti da alcuni profili tipo di utenze domestiche in più di 80 Comuni capoluogo di Provincia nell'anno 2008²⁰.


¹⁹ Nell'associare i volumi a ciascuna tipologia familiare si è tenuto conto delle economie di scala tipiche del consumo di acqua.

²⁰ Il confronto nazionale tra il Comune di Reggio Calabria ed il *panel* dei Comuni capoluogo di Provincia è stata condotta utilizzando le tariffe 2008 perché le ultime disponibili al momento della stesura del Rapporto.

Vengono altresì messi in risalto i livelli di spesa sostenuta nel Comune di Reggio Calabria, in confronto alla media italiana²¹.

Spesa annua *all inclusive* nei Comuni capoluogo


1 componente - 80m³/anno



Fonte: elaborazioni **ref.**

Spesa annua *all inclusive* nei Comuni capoluogo

3 componenti - 160m³/anno




Fonte: elaborazioni **ref.**

²¹ La spesa italiana è calcolata come media semplice, non ponderata sulla popolazione, della spesa sostenuta nei comuni capoluogo di provincia facenti parte del campione.

Spesa annua *all inclusive* nei Comuni capoluogo

5 componenti - 210m³/anno



Fonte: elaborazioni **ref.**


L'eterogeneità è dovuta non solo alle differenze tra i corrispettivi unitari, ma anche alla diversa articolazione tariffaria adottata, ovvero il numero e l'ampiezza degli scaglioni, la composizione tra quote fisse e variabili.

Per quanto riguarda le quote variabili, i Comuni oggetto di indagine, a parte rarissime eccezioni, applicano per il servizio di acquedotto cinque scaglioni (37%) o comunque almeno una tariffa di eccedenza (27%). Per la fognatura e la depurazione prevalgono invece corrispettivi indifferenziati, applicati in oltre il 90% dei Comuni. Rispetto alle quote fisse, va sottolineato che vengono applicate nella quasi totalità dei casi, ma non nel Comune di Reggio Calabria e sono per lo più indifferenziate rispetto al livello di consumo.

La spesa per il servizio idrico sostenuta dalle famiglie nel capoluogo reggino rimane sempre inferiore rispetto alla media italiana. In particolare, il posizionamento del capoluogo reggino rispetto alla media nazionale cambia a seconda del profilo di consumo considerato: la differenza con la media italiana tende ad aumentare al crescere del numero di componenti familiare, per effetto dello scaglione unico. Tali considerazioni sono facilmente rintracciabili nella **Figura** allegata, dove viene riportato il costo unitario per i diversi profili che nel caso del Comune di Reggio Calabria mostra un andamento piatto proprio per l'assenza di tariffe di eccedenza e di quote fisse.

Spesa unitaria *all inclusive* - Utenze domestiche

Comune di Reggio Calabria e media Italia




Fonte: elaborazioni **ref.**

2.1.2 “Utenze non domestiche”

Nel caso delle utenze non domestiche, il Comune di Reggio Calabria registra, per tutti i profili di UND isolati, un livello di spesa del servizio idrico tra i più bassi occupando sempre i primi posti della graduatoria dei Comuni più convenienti tra quelli selezionati. Inoltre, le differenze tra la spesa sostenuta nel capoluogo reggino e la media italiana si amplia, soprattutto per il profilo dell’impresa agricola e per i profili con livelli di consumo elevati.. Guardando la spesa unitaria, infatti emerge che nel caso del Comune di Reggio Calabria il valore si mantiene costante per tutti i profili, a differenza di quanto si riscontra nel resto d’Italia.

Spesa annua *all inclusive* nei Comuni capoluogo


Impresa agricola - 3 000 m³/anno, Anno 2008



Fonte: elaborazioni **ref.**

Spesa annua *all inclusive* nei Comuni capoluogo


Barbieri/ Parrucchiere - 400 m³/anno, Anno 2008



Fonte: elaborazioni **ref.**

Spesa annua *all inclusive* nei Comuni capoluogo


Bar/Pub - 900 m3/anno, Anno 2008



Fonte: elaborazioni **ref.**

Spesa annua *all inclusive* nei Comuni capoluogo


Ristorante/Trattoria - 1 800 m3/anno, Anno 2008



Fonte: elaborazioni **ref.**

Spesa annua all inclusive nei Comuni capoluogo


Hotel - 10 000 m3/anno, Anno 2008



Fonte: elaborazioni ref.

Spesa unitaria all inclusive nei Comuni capoluogo

Utenze non domestiche, Anno 2008



Fonte: elaborazioni ref.

2.2 La spesa nella Provincia di Reggio Calabria

Nel prosieguo del lavoro l'oggetto di indagine è la spesa al lordo delle imposte²² sostenuta nel 2009 dai profili tipo prima definiti; i valori registrati nei diversi Comuni sono poi messi a confronto con il dato provinciale, ottenuto come media aritmetica semplice della spesa sostenuta in tutti i Comuni oggetto di indagine.

A tal proposito occorre puntualizzare che la simulazione della spesa viene effettuata per i Comuni di cui è disponibile la struttura tariffaria completa.

In secondo luogo l'analisi mette in evidenza la spesa unitaria, calcolata come rapporto tra la spesa complessiva al lordo delle imposte e il volume prelevato al fine di neutralizzare le differenze riconducibili ad un diverso livello di consumo.


2.2.1 Utenze domestiche

I livelli di spesa sostenuti dalle 3 tipologie di utenze domestiche tipo mostrano un'elevata variabilità tra i Comuni: il rapporto tra valore minimo e quello massimo è di 1 a 4 per tutti i profili. Nel caso della famiglia monocomponente, ad esempio, la spesa passa da un valore di circa 50euro/anno a circa 200euro/anno. Le **Figure** allegate mostrano, per ciascun profilo, i livelli di spesa annua.

²² Incluso l'IVA.

Spesa annua all inclusive, Provincia di Reggio Calabria

1 componente 80m3/anno, Anno 2009




* Media semplice dei Comuni > 5 000 ab.

Fonte: elaborazioni ref. su dati CCIAA Reggio Calabria

Spesa annua all inclusive, Provincia di Reggio Calabria

3 componenti 160m3/anno, Anno 2009




* Media semplice dei Comuni > 5 000 ab.

Fonte: elaborazioni ref. su dati CCIAA Reggio Calabria

Spesa annua all inclusive, Provincia di Reggio Calabria

5 componenti 210m3/anno, Anno 2009



* Media semplice dei Comuni > 5 000 ab.


Fonte: elaborazioni **ref.** su dati CCIAA Reggio Calabria

Le differenze tra Comuni dipendono dall'articolazione della tariffa e in particolare dall'ampiezza degli scaglioni e dal valore dei corrispettivi, ovvero dalla minore o maggiore progressività della struttura tariffaria. In due Comuni, inoltre, l'ampiezza degli scaglioni varia in base al numero dei componenti, secondo la logica della tariffa pro-capite, ovvero di un'articolazione che non penalizza i consumi elevati dovuti alla numerosità del nucleo familiare.

L'ordine dei Comuni rispetto al livello di spesa cambia pertanto a seconda del profilo di consumo considerato. Tale risultato è messo in evidenza dall'andamento del costo unitario riportato nella **Figura** allegata, in cui i Comuni vengono ordinati in modo crescente rispetto alla spesa unitaria del profilo "1 componente".

Andamento della spesa unitaria *all inclusive* al variare del consumo

Anno 2009



Fonte: elaborazioni **ref.** su dati CCIAA Reggio Calabria

Alcuni Comuni registrano un andamento della spesa unitaria crescente al crescere dei volumi, altri al contrario mostrano una spesa unitaria più contenuta nel profilo “5 componenti” rispetto al profilo “1 componente”. L’andamento della spesa dipende dall’articolazione tariffaria, ovvero da un lato, dalla presenza di quote fisse, che determina un andamento tipicamente decrescente perché lo stesso ammontare viene ripartito su un volume maggiore, e dall’altro dal numero, l’ampiezza degli scaglioni e le differenze tra i corrispettivi di fasce diverse, che invece definiscono un andamento crescente.


Nella **Figura** allegata vengono illustrati tre casi “limite” presenti nella Provincia di Reggio Calabria:

- il Comune a) ha una struttura piatta, con una fascia unica per la quota variabile e una quota fissa pari a zero, pertanto la spesa unitaria è uguale per qualsiasi livello di consumo;
- il Comune b) ha una quota fissa elevata e un corrispettivo variabile non differenziato rispetto al consumo, la spesa mostra pertanto un andamento decrescente per effetto della quota fissa
- il Comune c) presenta una struttura a blocchi crescenti e una quota fissa di acquedotto, la spesa è decrescente sino ad un certo volume, tipicamente quando

viene meno l'effetto quota fissa perché ci si sposta su scaglioni di consumo con corrispettivi più elevati.

Andamento della spesa unitaria *all inclusive* al crescere dei consumi

Provincia di Reggio Calabria, Anno 2009 - Utenze domestiche



Fonte: elaborazioni **ref.**


2.2.2 Utenze non domestiche

La spesa sostenuta dalle utenze non domestiche tipo mostra un'elevata variabilità, crescente al crescere dei consumi. Nel caso del profilo del parrucchiere, ad esempio, il valore massimo, pari ad oltre 900 euro/anno, è circa tre volte superiore al livello minimo, pari a poco più di 300 euro/anno²³. Le **Figure** allegate mostrano i livelli di spesa sostenuti da ciascun profilo in tutti i Comuni oggetto di indagine, nonché il livello medio provinciale. Nella simulazione della spesa, alle tipologie non specificatamente previste nell'articolazione tariffaria, è stata attribuita quella prevista per l'uso industriale, considerata come categoria onnicomprensiva delle utenze produttive, contrapposta a quella domestica.

²³ Il rapporto tra i due valori di massimo e minimo sale ad oltre 4 per il profilo dell'albergo.

Spesa annua all inclusive, Provincia di Reggio Calabria

Impresa agricola - 3 000 m³/anno, Anno 2009




* Media semplice dei Comuni > 5 000 ab.

** Non è prevista la tariffa per uso agricolo

Fonte: elaborazioni **ref.** su dati CCIAA Reggio Calabria

Spesa annua all inclusive, Provincia di Reggio Calabria

Barbiere/ Parrucchiere - 400 m³/anno, Anno 2009




* Media semplice dei Comuni > 5 000 ab.

Fonte: elaborazioni **ref.** su dati CCIAA Reggio Calabria

Spesa annua all inclusive, Provincia di Reggio Calabria

Bar/Pub - 900 m3/anno, Anno 2009




* Media semplice dei Comuni > 5 000 ab.

Fonte: elaborazioni **ref.** su dati CCIAA Reggio Calabria

Spesa annua all inclusive, Provincia di Reggio Calabria

Ristorante/Trattoria - 1 800 m3/anno, Anno 2009




* Media semplice dei Comuni > 5 000 ab.

Fonte: elaborazioni **ref.** su dati CCIAA Reggio Calabria

Spesa annua all inclusive, Provincia di Reggio Calabria

Hotel - 10 000 m3/anno, Anno 2009



* Media semplice dei Comuni > 5 000 ab.


Fonte: elaborazioni **ref.** su dati CCIAA Reggio Calabria

Come per le utenze domestiche, anche in questo caso l'ordine dei Comuni rispetto alla spesa sostenuta non è costante su tutti i profili. Poiché i corrispettivi variabili sono nella maggior parte dei casi uguali per tutte le categorie d'uso, le differenze nella spesa unitaria, ove presenti, sono riconducibili alla quota fissa e alla progressività della tariffa che determinano quindi una spesa unitaria diversa a seconda del livello di consumo considerato.

Ad esempio, la spesa unitaria del profilo "Albergo" mostra solitamente un valore più elevato, ma non mancano i casi in cui, per effetto della fascia unica e di una quota fissa elevata, il valore della spesa unitaria è decrescente rispetto al volume prelevato.

Andamento della spesa unitaria *all inclusive* al variare del consumo

Anno 2009



Fonte: elaborazioni ref. su dati CCIAA Reggio Calabria